

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.**STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.****ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146**

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "PROFESSION GUARD - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – PROFESSIONI SPECIFICHE" copre, nella forma "claims made", la responsabilità civile connessa ad attività professionali specifiche indicate nel frontespizio di polizza.

**Che cosa è assicurato?****GARANZIE BASE:**

- ✓ **Responsabilità civile professionale**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.
- ✓ **Proprietà intellettuale**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
- ✓ **Diffamazione**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.
- ✓ **Azioni dolose/fraudolente del Dipendente**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
- ✓ **Costi di difesa**
L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

**Che cosa non è assicurato?**

La polizza non copre i danni derivanti da:

- ✗ Antitrust;
- ✗ Atti dolosi e/o fraudolenti e/o disonesti commessi dall'Assicurato;
- ✗ Violazione di brevetti;
- ✗ Danni alle persone e alle cose;
- ✗ Guerra e/o terrorismo;
- ✗ Dichiarazioni fornite dall'assicurato in relazione alla gestione di fondi e/o servizi finanziari;
- ✗ Inquinamento o contaminazione;
- ✗ Insolvenza o sottoposizione dell'Assicurato a qualsiasi procedura concorsuale;
- ✗ Materiale pubblicato o inviato su Internet fuori dal controllo dell'assicurato;
- ✗ Responsabilità civile dei prodotti
- ✗ Responsabilità contrattuale sorta a seguito di obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato;
- ✗ Richieste di risarcimento presentate prima della decorrenza del presente contratto (o in corso in tale data) e/o basate su circostanze pregresse rispetto alla decorrenza del presente contratto, in relazione alle quali l'assicurato avrebbe potuto prevedere l'insorgere di una richiesta di risarcimento;
- ✗ Mancata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione dell'attività professionale;
- ✗ Richieste di risarcimento non risarcibili in base ad embargo e/o altre sanzioni.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o per atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
- ! I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penali, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato avanzate nell'ambito territoriale indicato nel frontespizio di polizza.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio va pagato per intero alla sottoscrizione del contratto, salvo differente indicazione nel frontespizio di polizza. Il premio può essere corrisposto in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'intermediario.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nel frontespizio di polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta disdetta da parte del Contraente.